

Testo coordinato dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1305 in data 25 settembre 2017.

Modalità di istanza e assegnazione, nonché criteri e modalità di revoca della borsa di studio aggiuntiva regionale ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente articolato disciplina le modalità di assegnazione e corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 11/2017, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione, per il tramite dell'Azienda USL e in collaborazione con l'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta.
2. Il presente documento disciplina altresì le modalità di revoca e di correlata restituzione delle somme percepite da parte dei beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11.

**Art. 2
(Requisiti di accesso)**

1. La borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 11/2017 è corrisposta, su domanda, ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per il tramite dell'Azienda USL e in collaborazione con l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.
2. La domanda di borsa di studio aggiuntiva regionale è facoltativa e deve essere presentata alla Struttura regionale competente in materia di gestione del personale sanitario (di seguito struttura regionale competente) entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'utile collocazione della graduatoria regionale di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale o della data di comunicazione di essere stato ammesso al corso a seguito di scorrimento della graduatoria.
3. Il medico che richiede la borsa di studio aggiuntiva regionale:
 - a) non deve avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale;
 - b) sottoscrive, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura regionale, l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni - anche non continuativi - presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.
4. La mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3 lettera b), preclude al medico l'accesso alla borsa di studio aggiuntiva regionale.
5. La domanda di borsa di studio aggiuntiva regionale, unitamente alla dichiarazione di impegno di cui al comma 3 lettera b), è presentata alla competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali:
 - di persona presso l'ufficio protocollo del Dipartimento sanità salute e politiche sociali;
 - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede per la scadenza di cui al comma 2 il timbro postale di spedizione) o per posta elettronica certificata indirizzata alla struttura competente unitamente alla fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
6. La domanda di borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 11/2017 è presentata una sola volta all'inizio del corso di studi a valere per l'intero triennio di formazione.

Art. 3

(Corresponsione e importo della borsa di studio aggiuntiva regionale)

1. Il procedimento di assegnazione delle borse di studio aggiuntive regionali deve concludersi, con provvedimento del dirigente della competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.
2. La borsa di studio aggiuntiva regionale è erogata, in rate mensili, unitamente alla borsa di studio prevista dalla normativa nazionale vigente, dall'Azienda USL della Valle d'Aosta che organizza e gestisce il corso di formazione specifica in medicina generale. A tali fini la competente Struttura regionale provvede a trasmettere all'Azienda USL l'elenco dei beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale e a trasferire all'Azienda la provvista finanziaria.
3. Il valore economico della borsa di studio aggiuntiva regionale è definito in annui euro 13.397,00, che, sommati all'importo di annui euro 11.603,00 della borsa di studio prevista dalla normativa statale attualmente vigente, portano ad euro 25.000,00 annui il valore economico complessivo delle borse di studio.
4. La corresponsione delle borse di studio è strettamente correlata alla frequenza delle attività formative.

Art. 4

(Obblighi dei beneficiari)

1. Il beneficiario della borsa di studio aggiuntiva regionale deve:
 - a) concludere il corso di formazione specifica in medicina generale e conseguire il relativo diploma;
 - b) presentare alla competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, alla prima scadenza utile dopo il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale;
 - c) rispondere, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma, agli avvisi di zone di assistenza primaria carenti, pubblicate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, presentando idonea domanda;
 - d) accettare, indipendentemente dalla zona, almeno una delle prime due proposte di incarico di medico di assistenza primaria a tempo indeterminato presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - e) prestare servizio in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni successivamente al conseguimento del diploma.
2. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui alla lettera e) del comma 1, tutti gli incarichi, anche provvisori e non continuativi, assegnati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per i quali sia richiesto il diploma di formazione specifica in medicina generale.

Art. 4bis

(Sospensione della corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale)

1. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 2quinquies, comma 2, del decreto-legge 18/2020, così come da ultimo aggiornato dall'articolo 1, comma 424, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sospesa la corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale attribuita ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale che svolgono incarichi provvisori in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta con l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800.
2. Su presentazione di specifica istanza del medico interessato, trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario, i periodi relativi agli incarichi di cui al comma 1, a decorrere dalla data di sospensione dell'erogazione della borsa di studio *aggiuntiva* regionale, concorrono,

proporzionalmente, al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 4.

Art. 5

(Verifica del rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 11/2017 e adempimenti amministrativi)

1. In relazione all'obbligo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) l'Azienda USL della Valle d'Aosta è tenuta a comunicare tempestivamente alla competente Struttura regionale il nominativo del medico che interrompa anticipatamente la formazione per rinuncia agli studi; la competente struttura regionale avvia il procedimento di revoca della borsa di studio aggiuntiva regionale e di restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento delle somme corrisposte a tale titolo nel triennio di formazione.
2. In relazione all'obbligo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la competente struttura regionale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'iscrizione alla graduatoria regionale di medicina generale, verificata la mancata presentazione della domanda da parte dei medici beneficiari della borsa aggiuntiva regionale diplomati l'anno precedente, avvia il procedimento di revoca della borsa di studio aggiuntiva dei medici inadempienti e di restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento delle somme corrisposte a tale titolo nel triennio di formazione.
3. In relazione agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), è onere dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, a fronte della pubblicazione di zone carenti, comunicare alla competente struttura regionale l'eventuale mancata presentazione della domanda ovvero il secondo rifiuto di proposta di convenzionamento a tempo indeterminato per la copertura di una zona carente da parte dei medici obbligati nei cinque anni dal conseguimento del diploma; la struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca o di revoca parziale della borsa di studio aggiuntiva regionale e di restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento (in caso di mancata presentazione della domanda) ovvero del 25 per cento (in caso di beneficiario non utilmente posizionato nelle graduatorie dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per essere destinatario di un incarico di convenzionamento a tempo indeterminato ovvero di secondo rifiuto di convenzionamento per la copertura di una zona carente a tempo indeterminato e, in entrambi i casi, se non si è prestato affatto servizio nemmeno a tempo determinato) delle somme corrisposte a tale titolo nel triennio di formazione.
4. In relazione agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) è onere:
 - a. dell'Azienda USL, comunicare alla competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali il recesso anticipato dalla convenzione a tempo indeterminato riferita a un beneficiario eventualmente intervenuto prima del periodo di servizio minimo e obbligatorio di 5 anni previsto dal comma 1, lettera e) dell'articolo 4;
 - b. della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, verificare annualmente presso l'Azienda USL i periodi di servizio prestati da ciascun beneficiario presso l'Azienda.
5. Nel caso in cui, nei 5 anni dal conseguimento del diploma il beneficiario, pur ottemperando agli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 4, non è risultato utilmente posizionato nelle graduatorie dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per essere destinatario di un incarico di convenzionamento a tempo indeterminato ovvero ha rifiutato più di una proposta di convenzionamento a tempo indeterminato, ma ha comunque prestato un periodo di servizio in convenzionamento a tempo determinato (per un periodo inferiore a cinque anni), la competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali avvia il procedimento di revoca parziale della borsa aggiuntiva regionale e di recupero, per ciascuno degli anni di servizio non prestati, del 5 per cento delle somme complessivamente corrisposte nel triennio di formazione.
6. Nel caso in cui, il beneficiario, pur ottemperando agli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 4, recede anticipatamente dalla convenzione con l'Azienda USL prima che sia

decorso il periodo minimo complessivo di 5 anni di servizio, computati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, la competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali avvia il procedimento di revoca parziale della borsa aggiuntiva regionale e di recupero, per ciascuno degli anni di servizio non prestati, del 5 per cento delle somme complessivamente corrisposte nel triennio di formazione.

7. L'obbligo di prestare servizio in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni si ritiene assolto anche se al computo di tale periodo concorrono solo incarichi a tempo determinato, provvisori e non continuativi, assegnati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per i quali sia richiesto il diploma di formazione specifica in medicina generale.
8. I periodi di tirocinio espletati durante il corso di formazione specifica di medicina generale e gli eventuali servizi prestati prima del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale non concorrono, invece, al computo dei 5 anni di servizio.
9. Il beneficiario può non accettare incarichi a tempo determinato.

Art. 6
(Restituzione delle somme)

1. All'individuazione dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e, pertanto, tenuti alla restituzione della borsa di studio aggiuntiva regionale nelle misure percentuali stabilite, nonché alla determinazione delle somme dovute e alla definizione delle modalità di restituzione si provvede con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di gestione del personale sanitario.
2. La restituzione delle somme, in caso di inadempimento totale o parziale, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca della borsa di studio aggiuntiva regionale e di richiesta di restituzione delle somme dovute, previa informazione al medico interessato di avvio del procedimento ai sensi della legge regionale n. 6 agosto 2007, n. 19.